



Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE TERZA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3665/2016

il Giudice dott. Deli Luca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- 1- nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle clausole contrattuali del mutuo , relative agli interessi . sotto vari profili.
- 2- Secondo l'orientamento di questo tribunale, alcune doglianze (in particolare quelle sui tassi moratori e quelle sui tassi asseritamente nulli in quanto legati alla indicizzazione) non sono condivisibili.
- 3- Tuttavia, tra i vari profili il ricorrente aveva anche dedotto che **il tasso di interesse nominale, originariamente pattuito risultava pari al 5,240% mentre l' ISC, indicato nel documento di sintesi risulta pari al 4,63%.**

Su tale discrasia, (la cui evidenza poteva far pensare ad un refuso posto che l' ISC usualmente risulta superiore al tasso iniziale di interesse) la Banca convenuta nulla ha dedotto o spiegato.

In tal contesto l'ISC (*id est* il TAEG) indicato nel documento di sintesi è verosimilmente errato.

Le conseguenze sono quelle previste dall'art 125 Tub ovvero :

- **Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non incluse o incluse in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.**
- La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
- Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali **il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;**

Nella vicenda alla data della stipula - 20/05/2008 . il tasso dei BOT era pari al 3,412%

A tale esclusivo fine, risulta pertanto indispensabile la ctu; l'ausiliario dovrà pertanto calcolare quanto già versato a titolo di interessi e a titolo di spese, ect, rispetto al dovuto (calcolato applicando per gli interessi il tasso sostitutivo del 3,412%.)

Detratta dal capitale mutuato l'eventuale eccedenza, il ctu provvederà infine a predisporre un piano di ammortamento, per il capitale residuo ancora dovuto , applicando il tasso sostitutivo.

P.Q.M.

ammette la ctu per gli accertamenti sopra indicati , riservando la formulazione del quesito definitivo all'esito della audizione dell'ausiliario del giudice.

**Nomina ctu il dr. [REDACTED]
ore 11.00.**

Autorizza il ctu a prendere visione del fascicolo anche prima dell'udienza per eventuali osservazioni ai fine della formulazione del quesito.

Si comunichi.

Treviso, 11 aprile 2017

Il Giudice
(dott. Deli Luca)